



<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	<i>Direzione Regionale:</i> TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA' <i>Area:</i> TRASPORTO FERROVIARIO E AD IMPIANTI FISSI	
Prot. n. _____ del _____ <b>OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:</b> Approvazione della tariffazione delle relazioni ferroviarie tra più regioni per i servizi di trasporto pubblico ferroviari regionale e locale.		
<b>ASSESSORATO PROPONENTE</b>	POLITICHE DEL TERRITORIO, MOBILITA'	
<b>DI CONCERTO</b>	_____ IL DIRETTORE	
<b>ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE</b> <input type="checkbox"/>		
<b>COMMISSIONE CONSILIARE:</b> <b>Data dell' esame:</b> <b>con osservazioni</b> <input type="checkbox"/> <b>senza osservazioni</b> <input type="checkbox"/>	<b>VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:</b> <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO _____	
<b>SEGRETERIA DELLA GIUNTA</b>		<b>Data di ricezione: 22/02/2018 prot. 119</b>
<b>ISTRUTTORIA:</b> _____ _____ _____ _____		
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE

OGGETTO: Approvazione della tariffazione delle relazioni ferroviarie tra più regioni per i servizi di trasporto pubblico ferroviari regionale e locale.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche del Territorio e Mobilità

### VISTI

- lo Statuto Regionale;
- la Legge Costituzionale n. 3/2001 di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha conferito alle regioni la competenza esclusiva in materia di Trasporto Pubblico Locale;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 29/05/2013 con la quale è stato conferito all'Arch. Manuela Manetti, l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 145 del 31.03.2016 "Modifica del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche nonché del relativo allegato B", con la quale è stata modificata la suddetta Direzione Regionale in Direzione regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità;
- la Determinazione n. G03687 del 13/04/2016 "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità";
- l'Atto di Organizzazione n. G11501 del 10/10/2016 con cui è stato conferito l'incarico all'Ing. Carlo Cecconi di Dirigente dell'Area "Trasporto Ferroviario e ad Impianti Fissi;

### VISTI

- il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n° 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il Decreto Legislativo 20 settembre 1999, n° 400 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale", e s.m.i.;
- la l.r. 16 luglio 1998, n. 30 "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale" e successive modificazioni ed integrazioni, e s.m.i.;
- il Regolamento (CE) n.1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia;

- il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007;
- l'articolo 37 del Decreto Legge 6 giugno 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., che istituisce l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART);
- la legge regionale n. 6 del 25/05/2016 “Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti”;
- la Deliberazione del 27/10/2016, n. 646, con la quale la Giunta Regionale approvava lo schema di Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale tra la Regione Lazio e Trenitalia S.p.A. per il periodo 2015-2020, e relativi allegati;
- il Contratto di Servizio sottoscritto in data 28/10/2016 tra la Regione Lazio e la Società Trenitalia S.p.A.;
- la Legge 24/12/2007, n. 244 , ed in particolare l'art. 2, comma 461;

## VISTI

- la legge regionale n. 25/2001 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- il paragrafo n.8 dell'allegato n. 4/2 del d.lgs n.118/2011 e successive modifiche, che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n.26, recante “Regolamento regionale di contabilità”;
- lo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta, di cui alla proposta di legge regionale dell'11 dicembre 2017, n.409;
- la legge regionale n.14 del 29.12.2017 recante “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018”;
- la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 940 concernente “Esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese.”;
- la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 941 concernente “Esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
- l'articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 6, del d.lgs n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4/2 del citato decreto, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, per ogni provvedimento che comporta l'assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti “;

- la Circolare del Segretario Generale della Giunta regionale per la gestione dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018, trasmessa con nota n.32665 del 19/01/2018
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 6 febbraio 2018, n. 55, concernente: "Esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26";

## **PREMESSO**

- che la Regione Lazio è titolare delle funzioni e dei compiti di programmazione ed amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale;
- che per quanto attiene al servizio di trasporto ferroviario, con Contratto di Servizio del 28 ottobre 2016, la Regione Lazio affidava detto servizio a Trenitalia S.p.A., secondo un programma di esercizio allegato al Contratto stesso;
- l'articolo 12 del Contratto di Servizio (Politica tariffaria) prevede, per i viaggi all'interno del territorio regionale, l'adozione del sistema tariffario vigente al momento della sottoscrizione di detto Contratto, nonché l'applicazione sovraregionale delle tariffe regionali per i viaggi attraverso due o più regioni, secondo le tariffe riportate nell'allegato n. 4 al Contratto di Servizio stesso;

## **PREMESSO** altresì che:

- per le relazioni ferroviarie tra due o più regioni, dal 2007, era in uso il metodo di calcolo delle tariffe con l'algoritmo così detto "Sovraregionale";
- tale algoritmo, nel corso degli anni, ha palesato delle criticità applicative su alcune relazioni con conseguenti livelli tariffari iniqui in confronto ad analoghe distanze interamente comprese nel territorio di una regione;
- in conseguenza di quanto sopra, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, attraverso la specifica Commissione Interregionale Infrastrutture e Mobilità, ha attivato un tavolo tecnico con l'obiettivo, superando le attuali criticità, di individuare un nuovo metodo di calcolo delle tariffe delle relazioni tra regioni, senza determinare rilevanti impatti sugli introiti da tariffa;
- la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 3 agosto 2017 ha approvato un documento, come integrato e modificato nella seduta del 21/09/2017, che rivede il metodo di calcolo dei prezzi per le relazioni sovraregionali del trasporto ferroviario;
- le Regioni/PA, a seguito del predetto lavoro svolto con il supporto tecnico di Trenitalia e dei dati da essa forniti, hanno individuato una Nuova Tariffa con Applicazione Sovraregionale che utilizza uno specifico algoritmo di calcolo e i criteri di applicazione dello stesso, relativamente alle tariffe dei servizi ferroviari fino alla distanza dei 700 chilometri;

- la Nuova Tariffa con Applicazione Sovraregionale è determinata sulla base di un algoritmo elaborato sul principio di “proporzionalità al prezzo” delle tariffe sulle singole tratte regionali di un percorso sovraregionale;
- il nuovo metodo di calcolo non determina significativi impatti sugli introiti da tariffa di Trenitalia e risolve le criticità della tariffa “Sovraregionale” in uso senza gravare in maniera rilevante sugli utenti ma, anzi, determinando significativi benefici per le tariffe degli abbonamenti su alcune relazioni;
- ai fini della Nuova Tariffa con Applicazione Sovraregionale si confermano i confini geografici regionali per viaggi fra due o più Regioni e/o Province autonome sui treni regionali, già in uso dall’avvio della tariffa con applicazione sovraregionale nel novembre 2007 e riportati nell’Allegato 14 delle Condizioni Generali di Trasporto Passeggeri di Trenitalia – Parte III;
- i prezzi degli Abbonamenti mensili e annuali che arretrano per effetto del calcolo secondo la Nuova Tariffa con Applicazione Sovraregionale avranno validità retroattiva a partire dal 1° ottobre 2017 e gli stessi entreranno in vigore entro sei mesi – tempo indispensabile per l’aggiornamento dei sistemi informatici di Trenitalia all’uopo utilizzati – dal completamento da parte delle Regioni delle attività necessarie alla implementazione dell’algoritmo;
- i prezzi delle Corse Semplici vengono bloccati ai valori del 1° agosto 2017; i prezzi delle Corse Semplici che si incrementano per effetto del calcolo secondo la Nuova Tariffa con Applicazione Sovraregionale entreranno in vigore il 1° agosto 2018 mentre, a partire da tale data, si continuerà ad applicare il prezzo bloccato al 1° agosto 2017 fino a quando il prezzo calcolato secondo la Nuova Tariffa con Applicazione Sovraregionale non diverrà pari o superiore, a seguito degli adeguamenti tariffari eventualmente effettuati dalle singole Regioni/PA;
- gli adeguamenti tariffari delle tariffe sovraregionali saranno effettuati due volte all’anno, il 1° febbraio e il 1° agosto;
- il primo adeguamento tariffario con la Nuova Applicazione Sovraregionale si effettuerà, sia per gli Abbonamenti che per le Corse Semplici, il 1° agosto 2018;
- l’attribuzione dei ricavi da biglietti e abbonamenti sovraregionali ai singoli contratti di servizio continuerà a essere effettuata da Trenitalia applicando la metodologia oggi in uso;
- con deliberazione del 31/10/2017, n. 706, la Giunta Regionale ha approvato le modalità di tariffazione delle relazioni ferroviarie tra più regioni;

**ESAMINATA** la nota n. 54267 del 14/11/2017 con la quale la Società Trenitalia S.p.A. ha trasmesso una ipotesi di sviluppo delle tabelle tariffarie con applicazione sovraregionale fino allo scaglione di 700 chilometri, distinte per corse semplice, abbonamenti mensili e abbonamenti annuali, così come riportato nel documento allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**PRESO ATTO** che l’ipotesi presentata da Trenitalia non comporta variazioni significative sul corrispettivo spettante a Trenitalia per il servizio dalla stessa espletato e, comunque, eventuali differenze dovranno trovare compensazione secondo quanto previsto all’art. 6 – punto 6 – lett. a) del Contratto di Servizio vigente, anche per garantire una sostanziale invarianza del PEF;

**PRESO ATTO** altresì che l'adeguamento tariffario a seguito della Nuova Applicazione Sovraregionale sostituisce la precedente tabella di cui all'allegato 4, del Contratto di Servizio vigente, relativamente all'applicazione sovraregionale delle tariffe per i viaggi attraverso una o più regioni;

**RITENUTO** di conseguenza opportuno approvare le modalità di tariffazione delle relazioni ferroviarie tra più regioni, così come riportato nel documento allegato alla presente deliberazione;

**ATTESO** che la presente deliberazione non è soggetta a procedura di concertazione;

**VISTO** il Contratto di Servizio sottoscritto in data 28/10/2016 tra la Regione Lazio e Trenitalia S.p.A.;

**VISTO** la deliberazione della Giunta Regionale del 31/10/2017 n. 706;

**VISTA** la nota di Trenitalia n. 54267 del 14/11/2017;

Per tutto quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

### **DELIBERA**

- 1) di approvare le tariffe delle relazioni ferroviarie tra più regioni, con applicazione sovraregionale fino allo scaglione di 700 chilometri, distinte per corse semplice, abbonamenti mensili e abbonamenti annuali, così come riportato nel documento allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di disporre che i prezzi degli Abbonamenti mensili e annuali, che arretrano per effetto del calcolo secondo la Nuova Tariffa con Applicazione Sovraregionale, avranno validità retroattiva a partire dal 1° ottobre 2017 e gli stessi entreranno in vigore entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente atto;
- 3) di disporre, altresì, che i prezzi delle Corse Semplici rimangono bloccati ai valori del 1° agosto 2017; i prezzi delle Corse Semplici che si incrementano per effetto del calcolo secondo la Nuova Tariffa con Applicazione Sovraregionale entreranno in vigore il 1° agosto 2018 mentre, a partire da tale data, si continuerà ad applicare il prezzo bloccato al 1° agosto 2017 fino a quando il prezzo calcolato secondo la Nuova Tariffa con Applicazione Sovraregionale non diverrà pari o superiore, a seguito degli adeguamenti tariffari;
- 4) di dare atto che l'adeguamento tariffario a seguito della Nuova Applicazione Sovraregionale sostituisce la precedente tabella di cui all'allegato 4, del Contratto di Servizio vigente, relativamente all'applicazione sovraregionale delle tariffe per i viaggi attraverso una o più regioni;
- 5) di dare atto altresì che, per quanto previsto nella presente deliberazione, eventuali costi derivanti dall'applicazione delle tariffe delle relazioni ferroviarie tra più regioni per gli anni 2017 e 2018 trovano compensazione nell'ambito delle risorse finanziarie già individuate per il pagamento del corrispettivo contrattuale annuale;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul sito di Regione Lazio.

